

L'adempimento di pubblicazione del presente documento (il "Secondo Supplemento" o il "Supplemento") non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi. Il Prospetto di Base, unitamente ai Supplementi, è a disposizione del pubblico per la consultazione, ed una copia cartacea di tale documentazione sarà consegnata gratuitamente agli investitori che ne facciano richiesta, presso la sede legale dell'Emittente in Piazza Salimbeni, 3, 53100 Siena, nonché presso le filiali dell'Emittente e, ove previsto, presso la sede del Responsabile del Collocamento e/o presso il/i Soggetto/i Incaricato/i del Collocamento. Il Prospetto di Base, unitamente al presente Supplemento, è altresì consultabile sul sito internet dell'Emittente e, ove previsto, sul sito internet del Responsabile del Collocamento e/o sul sito internet del/i Soggetto/i Incaricato/i del Collocamento.

pubblicato mediante deposito presso la Consob in data 13 luglio 2011 a seguito di approvazione comunicata con nota del 7 luglio 2011 n. prot. 11061322



Il presente documento costituisce un supplemento (il "Secondo Supplemento" o il "Supplemento") al Prospetto di Base (come di seguito definito) ai sensi e per gli effetti della Direttiva 2003/71/CE (la "Direttiva Prospetto") ed è redatto ai sensi del Regolamento Consob adottato con propria delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato (il "Regolamento 11971").

Il presente Supplemento è stato depositato presso la Consob in data 13 luglio 2011 a seguito di approvazione comunicata con nota n. prot. 11061322 del 7 luglio 2011.

Il prospetto di base (il "**Prospetto di Base**") relativo al programma di prestiti obbligazionari denominato "Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Obbligazioni Step-Up/Step-Down Obbligazioni Step-Up Callable/Step-Down Callable", (il "**Programma**") è stato depositato presso la CONSOB in data 21 marzo 2011 a seguito di approvazione comunicata con nota n. prot. 11019756 del 16 marzo 2011, come modificato ed integrato a mezzo di supplemento pubblicato mediante deposito presso la Consob in data 6 giugno 2011 a seguito di approvazione comunicata con nota del 26 maggio 2011 n. prot. 11047973.


Il presente Supplemento costituisce parte integrante del Prospetto di Base.

Si avvertono gli investitori che l'informativa completa sull'Emittente e sull'offerta degli strumenti finanziari emessi a valere sul Programma può essere ottenuta solo sulla base della consultazione integrale del Prospetto di Base, che incorpora mediante riferimento il Documento di Registrazione, unitamente ad ogni eventuale supplemento (ivi incluso il presente Supplemento) e delle Condizioni Definitive relative al singolo Prestito Obbligazionario.

Si fa rinvio inoltre al Capitolo "Fattori di Rischio" contenuto nel Documento di Registrazione e nel Prospetto di Base per l'esame dei fattori di rischio relativi all'Emittente ed agli strumenti finanziari offerti, che devono essere presi in considerazione prima di procedere all'acquisto di una qualunque serie di obbligazioni emesse a valere sul Programma.

Il presente Supplemento integra e modifica la copertina del Prospetto di Base, la Sezione II – Descrizione Generale del Programma, la Sezione III – Nota di Sintesi, la Sezione IV – Fattori di Rischio e la Sezione VI – Nota Informativa del Prospetto di Base.

Ogni termine con la lettera maiuscola, ove non altrimenti definito, ha il significato ad esso attribuito nel Prospetto di Base.





# **INDICE**

1.	PERSONE RESPONSABILI	4
2.	RAGIONI DEL SUPPLEMENTO	5
3.	MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA COPERTINA DEL PROSPETTO DI BASE	5
4.	MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA SEZIONE II – DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGRAMMA	5
5.	MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA SEZIONE III - NOTA DI SINTESI	6
6.	MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA SEZIONE IV - FATTORI DI RISCHIO	8
7	MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA SEZIONE VI - NOTA INFORMATIVA	8



# 1. PERSONE RESPONSABILI

# 1.1 Indicazione delle persone responsabili

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., con sede legale in Piazza Salimbeni, 3, 53100 Siena, legalmente rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, Avv. Giuseppe Mussari, munito dei necessari poteri, si assume la responsabilità delle informazioni contenute nel Prospetto di Base relativo al Programma, così come modificato ed integrato dal presente Supplemento che ne costituisce parte integrante.

# 1.2 Dichiarazione di responsabilità

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. dichiara che le informazioni contenute nel Prospetto di Base, così come modificato ed integrato dal presente Secondo Supplemento, sono, per quanto a propria conoscenza e avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.

Avv. Giuseppe Mussari

Presidente del Consiglio di Amministrazione

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.

Prof. Tommaso Di Tanno
Presidente del Collegio Sindacale
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.

PAG. 4 di 28



### 2. RAGIONI DEL SUPPLEMENTO

Il presente Supplemento è stato redatto al fine di:

- prevedere che l'Emittente si riserva la facoltà di richiedere l'ammissione alla quotazione ufficiale sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT), segmento DomesticMOT, di qualsiasi Prestito Obbligazionario emesso ai sensi del Programma che, ove applicabile, è subordinata al rilascio del provvedimento di ammissione da parte di Borsa Italiana S.p.A.;
- integrare le disposizioni del Prospetto di Base relative ai c.d. "accordi per il sostegno della liquidità", che
  potranno essere stipulati tra l'Emittente ed i Soggetti Incaricati del Collocamento, ovvero soggetti diversi,
  ai sensi dei quali tali soggetti si impegneranno ad acquistare le Obbligazioni sul mercato secondario ad
  un prezzo calcolato in base a condizioni prestabilite e per un quantitativo massimo predeterminato; e
- adattare alcune sezioni del Prospetto di Base alla possibile operatività di un Responsabile del Collocamento non appartenente al Gruppo Montepaschi.

Gli investitori che hanno già concordato di sottoscrivere le Obbligazioni prima della pubblicazione del presente Supplemento potranno esercitare il diritto di revoca ai sensi dell'art. 95 bis, comma 2, D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo Unico della Finanza), come successivamente modificato, entro il secondo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del presente Supplemento con le modalità previste dal paragrafo 5.1.3 della Nota Informativa del Prospetto di Base.

#### 3. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA COPERTINA DEL PROSPETTO DI BASE

In relazione alla seconda pagina di copertina del Prospetto di Base, si rende noto che:

- il quarto paragrafo

# si intende modificato ed integralmente sostituito con il seguente:

Il Prospetto di Base ha ad oggetto il programma di offerta e/o quotazione sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT), segmento DomesticMOT, presso Borsa Italiana S.p.A., di prestiti obbligazionari denominato "Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Obbligazioni *Step-Up/Step-Down*, Obbligazioni *Step-Up Callable/Step-Down Callable*" (il "**Programma**").

\* \* \* \* \* \*

# 4. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA SEZIONE II – DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGRAMMA

In relazione alla Sezione II – Descrizione Generale del Programma, si rende noto che:

- il primo paragrafo

## si intende modificato ed integralmente sostituito con il seguente:

Il presente Prospetto di Base ha ad oggetto il programma denominato "Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Obbligazioni *Step-Up/Step-Down*, Obbligazioni *Step-Up Callable* Step-Down Callable nell'ambito del quale l'Emittente potrà emettere ed offrire e/o richiedere l'ammissione a quotazione ufficiale sul Mercato Telematico

PAG. 5 di 28

delle Obbligazioni (MOT), segmento DomesticMOT, presso Borsa Italiana S.p.A., titoli di debito di valore nominale unitario inferiore a 50.000 Euro aventi le caratteristiche indicate nel presente Prospetto di Base. In occasione di ciascun Prestito, l'Emittente predisporrà delle condizioni definitive che riportano i termini e le condizioni delle Obbligazioni e che saranno trasmesse alla Consob entro l'inizio dell'Offerta e pubblicate sul sito internet dell'Emittente <a href="www.mps.it">www.mps.it</a> e/o (e, in ogni caso, ove previsto nelle Condizioni Definitive), sul sito internet del Responsabile del Collocamento.

\* \* \* \* \* \*

#### 5. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA SEZIONE III - NOTA DI SINTESI

In relazione alla Sezione III - Nota di Sintesi, si rende noto che:

- con riguardo alla Sezione (A) (Caratteristiche delle Obbligazioni):
- il paragrafo 4 (Periodo di Validità dell'offerta)

# si intende modificato ed integralmente sostituito con il seguente:

La durata del Periodo di Offerta sarà indicata nelle Condizioni Definitive e potrà essere fissata dall'Emittente e/o, ove il Responsabile del Collocamento sia un soggetto esterno al Gruppo Montepaschi (e, in ogni caso, ove previsto nelle Condizioni Definitive), dal Responsabile del Collocamento, previo accordo o comunicazione all'Emittente, in modo tale che detto periodo abbia termine prima della Data di Godimento ovvero successivamente a quest'ultima.

In qualsiasi momento durante il Periodo di Offerta, l'Emittente e/o, ove il Responsabile del Collocamento sia un soggetto esterno al Gruppo Montepaschi (e, in ogni caso, ove previsto nelle Condizioni Definitive), il Responsabile del Collocamento potrà, previo accordo o comunicazione all'Emittente:

- (a) estendere la durata del Periodo di Offerta;
- (b) procedere alla chiusura anticipata dell'offerta, sospendendo immediatamente, salvo ove diversamente previsto nelle Condizioni Definitive, l'accettazione di ulteriori richieste;
- (c) revocare e non dare inizio all'offerta ovvero ritirarla e la stessa dovrà ritenersi annullata;
- (d) aumentare o ridurre l'ammontare totale del singolo Prestito Obbligazionario

dandone comunicazione mediante apposito avviso da pubblicarsi sul proprio sito internet e/o (e, in ogni caso, ove previsto nelle Condizioni Definitive), sul sito internet del Responsabile del Collocamento, e/o del/i Soggetto/i Incaricato/i del Collocamento. Copia dell'avviso è, contestualmente, trasmessa alla CONSOB.

- il primo capoverso del paragrafo 5 (Collocamento)

# si intende modificato ed integralmente sostituito con il seguente:

Salvo ove diversamente previsto nelle Condizioni Definitive, l'Emittente, ovvero un'altra banca del Gruppo Montepaschi, agisce in qualità di Responsabile del Collocamento nell'ambito del Programma. In relazione a ciascun Prestito Obbligazionario l'identità del responsabile del collocamento è indicata nelle Condizioni Definitive.

- il terzo capoverso del paragrafo 8 (Criteri di riparto)

PAG. 6 di 28



# si intende modificato ed integralmente sostituito con il seguente:

Salvo quanto previsto al precedente paragrafo 5, e fatti comunque salvi i casi *ex* art. 95 *bis* del Testo Unico della Finanza, e salvo il caso in cui (a) il Responsabile del Collocamento sia un soggetto esterno al Gruppo Montepaschi e (b) la revoca di tipo facoltativo sia prevista nelle Condizioni Definitive, le domande di adesione all'offerta sono irrevocabili.

- il primo, il secondo ed il quinto capoverso del paragrafo 10 (Ammissione alla negoziazione)

# si intendono modificati ed integralmente sostituiti con il seguente:

L'Emittente si riserva la facoltà di richiedere l'ammissione alla quotazione ufficiale sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT), segmento DomesticMOT, di qualsiasi Prestito Obbligazionario emesso ai sensi del Programma che, ove applicabile, è subordinata al rilascio del provvedimento di ammissione da parte di Borsa Italiana S.p.A.. Nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito Obbligazionario verrà espressamente indicato se l'Emittente ha esercitato o meno tale facoltà, prevedendo altresì gli ulteriori impegni rispetto a quanto indicato nel successivo paragrafo 6.3 che l'Emittente, anche per il tramite di intermediari che agiscono quali Soggetti Incaricati del Collocamento ovvero di intermediari terzi, intende assumersi al riguardo.

L'eventuale impegno al riacquisto o al sostegno della liquidità delle Obbligazioni da parte dell'Emittente, da parte del Soggetto Incaricato del Collocamento ovvero da parte di un intermediario terzo sarà indicato nelle Condizioni Definitive pubblicate sul sito internet dell'Emittente e/o sul sito internet del Responsabile del Collocamento e, in ogni caso, ove previsto nelle Condizioni Definitive.

\* \* \* \* \* \*

- con riguardo alla Sezione (C) (Fattori di rischio - Rischio associato alle Obbligazioni)

Si intende aggiunto, dopo Rischio di liquidità, il seguente rischio:

- Rischi connessi alle attività di sostegno alla liquidità
  - \* Rischio connesso alla possibilità che il prezzo delle obbligazioni sul mercato secondario venga influenzato in maniera prevalente dall'attività del price maker
  - \* Rischio connesso ai limiti quantitativi relativi agli acquisti del price maker
  - \* Rischio connesso alla possibilità che l'attività di riacquisto delle Obbligazioni sul mercato secondario venga definitivamente interrotta o sospesa

\* \* \* \* \* \*

- con riguardo alla Sezione D (Documenti a disposizione del pubblico)
- dopo il secondo capoverso

# viene aggiunto il seguente capoverso:

Inoltre, il Prospetto di Base, il Documento di Registrazione incluso mediante riferimento alla sezione V del Prospetto di Base, i documenti ivi incorporati mediante riferimento, le Condizioni Definitive ed ogni eventuale

PAG. 7 di 28



supplemento sono disponibili sul sito internet del Responsabile del Collocamento e, in ogni caso, ove previsto nelle Condizioni Definitive.

\* \* \* \* \* \*

# 6. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA SEZIONE IV - FATTORI DI RISCHIO

In relazione alla Sezione IV – Fattori di rischio, si rende noto che:

- l'ultima frase del paragrafo "Rischi connessi all'Emittente"

#### si intende modificata ed integralmente sostituita con la seguente:

Il Documento di Registrazione è altresì consultabile sul sito internet dell'Emittente www.mps.it e/o (e, in ogni caso, ove previsto nelle Condizioni Definitive), sul sito internet del Responsabile del Collocamento.

\* \* \* \* \*

#### 7. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA SEZIONE VI - NOTA INFORMATIVA

In relazione alla Sezione VI - Nota Informativa si rende noto che:

- con riguardo al Capitolo 2 (Fattori di Rischio):
- il terzo, il penultimo e l'ultimo capoverso del paragrafo 2.7 (Rischio di liquidità)

# si intendono modificati ed integralmente sostituiti con il seguente:

L'Emittente si riserva la facoltà di richiedere l'ammissione alla quotazione ufficiale sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT), segmento DomesticMOT, di qualsiasi Prestito Obbligazionario emesso ai sensi del Programma che, ove applicabile, è subordinata al rilascio del provvedimento di ammissione da parte di Borsa Italiana S.p.A.. Nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito Obbligazionario verrà espressamente indicato se l'Emittente ha esercitato o meno tale facoltà.

[...]Maggiori indicazioni sulle strutture di negoziazione in cui si prevede che i titoli saranno trattati, oltre che sulle condizioni di riacquisto da parte dell'Emittente o del/i Soggetto/i Incaricato/i del Collocamento sono contenute nello specifico capitolo 6 della presente Nota Informativa, nonché, eventualmente, nelle Condizioni Definitive relative a ciascun Prestito Obbligazionario, contestualmente alla presenza/assenza dell'impegno dell'Emittente a presentare una domanda di ammissione a negoziazione sul MOT o su un MTF.

Infine, si evidenzia come nel corso del periodo di offerta delle Obbligazioni l'Emittente e/o, ove il Responsabile del Collocamento sia un soggetto esterno al Gruppo Montepaschi (e, in ogni caso, ove previsto nelle Condizioni Definitive), il Responsabile del Collocamento possa avere, previo accordo o comunicazione all'Emittente, la facoltà (oltre che di aumentare) di ridurre l'ammontare offerto nonché di procedere in qualsiasi momento alla chiusura anticipata dell'offerta, sospendendo immediatamente, salvo ove diversamente previsto nelle Condizioni Definitive, l'accettazione di ulteriori richieste di sottoscrizione, (dandone comunicazione al pubblico secondo le modalità indicate al paragrafo 5.1.3 "Periodo di validità dell'Offerta e procedura di sottoscrizione" della presente Nota Informativa). Per la valutazione dell'impatto negativo che l'eventuale chiusura anticipata dell'offerta o l'eventuale riduzione dell'ammontare nominale complessivo del Prestito possono avere sulla liquidità delle Obbligazioni, si rinvia a quanto esposto al fattore di rischio "Rischio di chiusura anticipata dell'offerta e/o di riduzione dell'Ammontare Totale del prestito" che segue.

PAG. 8 di 28



- dopo il settimo capoverso del paragrafo 2.7 (Rischio di liquidità)

## viene aggiunto il seguente capoverso:

Le attività di sostegno della liquidità possono dar luogo a fattori di rischio specifici riportati nel paragrafo 2.8 (Rischi connessi alle attività di sostegno della liquidità).

- prima del paragrafo 2.8 (Rischio di deterioramento del merito di credito dell'Emittente)

# è aggiunto il seguente paragrafo e pertanto tutti i successivi paragrafi vengono rinumerati di conseguenza:

## 2.8 Rischi connessi alle attività di sostegno della liquidità

Nel caso in cui l'Emittente stipuli con collocatori non appartenenti al Gruppo Montepaschi cc.dd. "accordi per il sostegno della liquidità", l'Emittente – in conformità a quanto stabilito dalla CONSOB con la Comunicazione n. DEM/DME/9053316 dell'8 giugno 2009 – provvederà a fornire nelle Condizioni Definitive un'adeguata informativa in relazione a tali accordi ed alle modalità di esecuzione degli stessi.

Tali accordi, ove indicati nelle Condizioni Definitive, potranno prevedere che la liquidità delle Obbligazioni potrà essere sostenuta da uno o più soggetti operanti sul mercato secondario (e.g. specialist, liquidity provider, price maker) in virtù di accordi stipulati con l'Emittente e/o il Responsabile del Collocamento e/o il Soggetto Incaricato del Collocamento, ai sensi dei quali tali soggetti si impegnano ad acquistare le Obbligazioni sul mercato secondario ad un prezzo calcolato in base a condizioni prestabilite e per un quantitativo massimo predeterminato. Nei casi in cui in relazione ad un Prestito Obbligazionario siano stipulati accordi per il sostegno della liquidità, l'Emittente provvederà a dare evidenza di tali fattori di rischio nelle relative Condizioni Definitive. Si riassumono di seguito i principali fattori di rischio connessi alle attività di sostegno della liquidità.

- Rischio connesso alla possibilità che il prezzo delle obbligazioni sul mercato secondario venga influenzato in maniera prevalente dall'attività del price maker

In virtù degli accordi di riacquisto eventualmente stipulati dall'Emittente, il prezzo di acquisto sul mercato secondario (il "Prezzo di Acquisto") potrebbe risultare superiore al prezzo che si sarebbe determinato in modo indipendente sul mercato in assenza dei citati accordi. Le Condizioni Definitive riporteranno le specifiche informazioni relative agli eventuali accordi di riacquisto ed ai meccanismi ivi previsti.

- Rischio connesso ai limiti quantitativi relativi agli acquisti del price maker

Nei casi in cui gli accordi di riacquisto stipulati dall'Emittente con i cc.dd. "Price Maker" prevedano limiti quantitativi e/o temporali alle attività di riacquisto sul mercato secondario, una volta raggiunti tali limiti quantitativi e/o temporali, il Prezzo di Acquisto rifletterà le condizioni di mercato e potrebbe risultare inferiore rispetto a quello che sarebbe determinato dallo spread di credito dell'emittente in costanza di tali accordi di riacquisto.

- Rischio connesso alla possibilità che l'attività di riacquisto delle Obbligazioni sul mercato secondario venga definitivamente interrotta o sospesa

Nei casi in cui gli accordi di riacquisto stipulati dall'Emittente con i cc.dd. "Price Maker" prevedano che l'attività di quest'ultimo potrà esser sospesa o definitivamente interrotta, e tali sospensioni o interruzioni definitive si realizzino, il Prezzo di Acquisto sarà determinato con modalità differenti rispetto a quelle previste dagli accordi di riacquisto, e potrebbe quindi risultare inferiore rispetto a quello che sarebbe determinato sulla base di tali accordi di riacquisto.

PAG. 9 di 28



- dopo l'ultimo capoverso del paragrafo 2.12 (Rischio correlato alla presenza di particolari condizioni finali di adesione all'offerta)

# sono aggiunti i seguenti capoversi:

Laddove indicato nelle Condizioni Definitive relative al singolo Prestito, l'Emittente e/o il Responsabile del Collocamento, qualora sia un soggetto esterno al Gruppo Montepaschi e previo accordo con l'Emittente, potrà altresì riservare la sottoscrizione delle Obbligazioni soltanto ai soggetti per i quali sussistano le condizioni finali di adesione di seguito indicate:

In particolare, le Obbligazioni potranno essere sottoscritte esclusivamente dai soggetti che aderiscano all'offerta medesima mediante versamento di:

- (i) denaro contante/bonifici bancari/assegni bancari o circolari/accredito di stipendi e pensioni per i titolari di conto corrente presso il Responsabile del Collocamento,
- (ii) denaro contante/assegni bancari o circolari/accredito di stipendi e pensioni per i titolari di libretto postale presso il Responsabile del Collocamento,

al netto di eventuali prelievi.

Resta inteso che il sottoscrittore non potrà utilizzare per la sottoscrizione delle Obbligazioni somme di denaro in giacenza presso il Responsabile del Collocamento prima dell'inizio del collocamento, né somme di denaro derivanti da eventuali

- (i) operazioni di disinvestimento, di rimborso o di pagamento di proventi di prodotti finanziari detenuti presso il Responsabile del Collocamento,
- (ii) versamenti in contanti, rivenienti dal rimborso di buoni fruttiferi postali cartacei collocati dal Responsabile del Collocamento,
- (iii) trasferimenti di somme tra rapporti (conti correnti e libretti) accesi presso il Responsabile del Collocamento,
- (iv) cambio assegni,
- (v) versamento di assegni postali/vidimati e vaglia circolari.

L'adesione a ciascun Prestito potrà essere effettuata nel corso del Periodo di Offerta, la cui durata sarà indicata nelle Condizioni Definitive del singolo Prestito, salva la facoltà dell'Emittente e/o, ove il Responsabile del Collocamento sia un soggetto esterno al Gruppo Montepaschi (e, in ogni caso, ove previsto nelle Condizioni Definitive), del Responsabile del Collocamento, previo accordo o comunicazione all'Emittente, di procedere senza preavviso nel corso del Periodo di Offerta alla chiusura anticipata ovvero alla proroga di tale Periodo di Offerta, secondo quanto di seguito specificato.

- il titolo ed il contenuto del sottoparagrafo "Coincidenza dell'Emittente con il soggetto che svolge l'attività di market maker o appartenenza del medesimo al gruppo bancario dell'Emittente" del paragrafo 2.14 (Potenziali conflitti di interessi)

si intendono modificati ed integralmente sostituiti con il seguente:

PAG. 10 di 28



• Coincidenza dell'Emittente con il Soggetto che svolge l'attività di market maker e/o price maker o appartenenza del medesimo al gruppo bancario dell'Emittente

Nell'eventualità in cui l'Emittente o una società controllante, controllata o collegata, anche in ambito di Gruppo, svolga il ruolo di market maker e/o price maker, lo stesso/le stesse potrebbe trovarsi a riacquistare titoli di emissione propria o di società del Gruppo. In tal caso il prezzo di acquisto delle Obbligazioni potrebbe essere negativamente influenzato per effetto del conflitto di interessi attribuibile al contemporaneo svolgimento del market making e/o price making sui titoli suddetti.

- il paragrafo 2.16 (Rischio di chiusura anticipata dell'offerta e/o di riduzione dell'Ammontare Totale del prestito)

### si intende modificato ed integralmente sostituito con il seguente:

Nel corso del Periodo di Offerta delle Obbligazioni, l'Emittente e/o, ove il Responsabile del Collocamento sia un soggetto esterno al Gruppo Montepaschi (e, in ogni caso, ove previsto nelle Condizioni Definitive), il Responsabile del Collocamento si potrà riservare, previo accordo o comunicazione all'Emittente, la possibilità (oltre che di aumentare) di ridurre l'Ammontare Totale del Prestito, e di disporre la chiusura anticipata della singola offerta sospendendo immediatamente, salvo ove diversamente previsto nelle Condizioni Definitive, l'accettazione di ulteriori richieste di adesione se, a titolo esemplificativo, dovessero verificarsi:

- mutate esigenze dell'Emittente e/o, ove il Responsabile del Collocamento sia un soggetto esterno al Gruppo Montepaschi (e, in ogni caso, ove previsto nelle Condizioni Definitive), del Responsabile del Collocamento;
- mutate condizioni di mercato;
- raggiungimento dell'Ammontare Totale del prestito obbligazionario, indicato nelle relative Condizioni Definitive.

In tali casi l'Emittente e/o il Responsabile del Collocamento, ne darà comunicazione al pubblico secondo le modalità indicate nel Prospetto di Base. La probabilità che l'Emittente e/o il Responsabile del Collocamento si avvalga delle suddette facoltà potrebbe comportare una diminuzione della liquidità della singola emissione, per cui il portatore delle Obbligazioni potrebbe trovare ulteriori difficoltà nel liquidare il proprio investimento prima della naturale scadenza ovvero il valore dello stesso potrebbe risultare inferiore a quello atteso dall'obbligazionista che ha elaborato la propria decisione di investimento tenendo conto di diversi fattori, ivi compreso l'ammontare complessivo del Prestito Obbligazionario.

- il paragrafo 2.17 (Rischio relativo al ritiro dell'Offerta)

# si intende modificato ed integralmente sostituito con il seguente:

Al verificarsi di determinate circostanze indicate nel paragrafo 5.1.4 della presente Nota Informativa entro la Data di Emissione delle Obbligazioni, l'Emittente e/o, ove il Responsabile del Collocamento sia un soggetto esterno al Gruppo Montepaschi (e, in ogni caso, ove previsto nelle Condizioni Definitive), il Responsabile del Collocamento avrà il diritto, previo accordo con l'Emittente, di ritirare l'offerta nel qual caso le adesioni eventualmente ricevute saranno considerate nulle.

- dopo la prima tabella del sottoparagrafo "Metodo di valutazione delle Obbligazioni- Scomposizione del Prezzo di Emissione" del paragrafo 2.21 (Esemplificazioni dei rendimenti delle Obbligazioni Step-Up)

PAG. **11 di 28** 



# viene aggiunto il seguente capoverso:

Si rappresenta che, con riferimento a ciascun Prestito Obbligazionario, nelle Condizioni Definitive relative a tale Prestito, le commissioni di collocamento - implicite nel prezzo di emissione - potranno essere ulteriormente dettagliate ed altresì espresse in forma di valore o percentuale puntuale, ovvero con il solo valore massimo.

- dopo la prima tabella del sottoparagrafo "Scomposizione del Prezzo di Emissione" del paragrafo 2.23 (Esemplificazioni dei rendimenti delle Obbligazioni Step-Up Callable)

# viene aggiunto il seguente capoverso:

Si rappresenta che, con riferimento a ciascun Prestito Obbligazionario, nelle Condizioni Definitive relative a tale Prestito, le commissioni di collocamento - implicite nel prezzo di emissione - potranno essere ulteriormente dettagliate ed altresì espresse in forma di valore o percentuale puntuale, ovvero con il solo valore massimo.

- dopo la prima tabella del sottoparagrafo "Scomposizione del Prezzo di Emissione" del paragrafo 2.25 (Esemplificazioni dei rendimenti delle Obbligazioni Step-Up Callable nell'ipotesi di emissione con rimborso sopra la pari)

# viene aggiunto il seguente capoverso:

Si rappresenta che, con riferimento a ciascun Prestito Obbligazionario, nelle Condizioni Definitive relative a tale Prestito, le commissioni di collocamento - implicite nel prezzo di emissione - potranno essere ulteriormente dettagliate ed altresì espresse in forma di valore o percentuale puntuale, ovvero con il solo valore massimo.

- dopo la prima tabella del sottoparagrafo "Metodo di valutazione delle Obbligazioni- Scomposizione del Prezzo di Emissione" del paragrafo 2.27 Esemplificazioni dei rendimenti delle Obbligazioni Step-Down)

#### viene aggiunto il seguente capoverso:

Si rappresenta che, con riferimento a ciascun Prestito Obbligazionario, nelle Condizioni Definitive relative a tale Prestito, le commissioni di collocamento - implicite nel prezzo di emissione - potranno essere ulteriormente dettagliate ed altresì espresse in forma di valore o percentuale puntuale, ovvero con il solo valore massimo.

- dopo la prima tabella del sottoparagrafo "Scomposizione del Prezzo di Emissione" del paragrafo 2.29 (Esemplificazioni dei rendimenti delle Obbligazioni Step-Down Callable)

# viene aggiunto il seguente capoverso:

Si rappresenta che, con riferimento a ciascun Prestito Obbligazionario, nelle Condizioni Definitive relative a tale Prestito, le commissioni di collocamento - implicite nel prezzo di emissione - potranno essere ulteriormente dettagliate ed altresì espresse in forma di valore o percentuale puntuale ovvero con il solo valore massimo.

\* \* \* \* \* \*

- con riguardo al Capitolo 3 (Informazioni Fondamentali)
- il penultimo capoverso del paragrafo 3.1 (Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all'emissione/all'offerta)

# si intende modificato ed integralmente sostituito con il seguente:

PAG. 12 di 28



Infine, nell'eventualità in cui l'Emittente o una società controllante, controllata o collegata, anche in ambito di Gruppo, svolga il ruolo di soggetto operante sul mercato secondario (e.g. market maker, specialist, liquidity provider, price maker), lo stesso/le stesse potrebbe trovarsi a riacquistare titoli di emissione propria o di società del Gruppo. In tal caso il prezzo di acquisto delle Obbligazioni potrebbe essere negativamente influenzato per effetto del conflitto di interessi attribuibile al contemporaneo svolgimento del market making e/o price making sui titoli suddetti.

- il primo periodo del terzo capoverso del paragrafo 4.1 (Tipo di strumenti finanziari oggetto dell'Offerta)

#### si intende modificato ed integralmente sostituito con il seguente:

Per ciascun Prestito l'Emittente indica nelle relative Condizioni Definitive, inter alia:

• l'importo nominale massimo di ciascun Prestito offerto in sottoscrizione e conseguentemente il numero massimo di Obbligazioni oggetto d'offerta. L'Emittente e/o, ove il Responsabile del Collocamento sia un soggetto esterno al Gruppo Montepaschi (e, in ogni caso, ove previsto nelle Condizioni Definitive), il Responsabile del Collocamento potrà, durante il periodo di offerta del relativo Prestito, previo accordo o comunicazione all' Emittente, aumentare / ridurre l'importo nominale massimo del Prestito offerto in sottoscrizione e quindi il numero massimo / minimo delle Obbligazioni oggetto d'offerta, secondo le modalità di cui al successivo Capitolo 5, Paragrafi 5.1.2 e 5.1.4. Salvo ove diversamente previsto nelle Condizioni Definitive, non è previsto un importo nominale massimo né del Programma (avuto riguardo complessivamente a tutti i Prestiti da emettersi sulla base del presente Programma), né del singolo Prestito a valere sul Programma.

\* \* \* \* \* \*

- con riguardo al Capitolo 5 (Condizioni dell'Offerta):
- il paragrafo 5.1.1 (Condizioni alle quali l'offerta è subordinata):

# si intende modificato ed integralmente sostituito con il seguente:

L'Offerta non è subordinata ad alcuna condizione. Per alcuni Prestiti Obbligazionari l'Emittente e/o, ove il Responsabile del Collocamento sia un soggetto esterno al Gruppo Montepaschi (e, in ogni caso, ove previsto nelle Condizioni Definitive), il Responsabile del Collocamento potrà, prevedere specifiche condizioni finali di adesione all'Offerta applicabili a determinate categorie di potenziali investitori e per le quali si rinvia alla lettura del paragrafo 5.2.1 che segue.

- il paragrafo 5.1.2 (Importo totale dell'emissione/offerta)

## si intende modificato ed integralmente sostituito con il seguente:

L'importo nominale massimo complessivo di ciascun Prestito Obbligazionario (I'"Ammontare Totale") emesso a valere sul Programma sarà indicato nelle relative Condizioni Definitive. Durante il Periodo di Offerta l'Emittente e/o, ove il Responsabile del Collocamento sia un soggetto esterno al Gruppo Montepaschi (e, in ogni caso, ove previsto nelle Condizioni Definitive), il Responsabile del Collocamento potrà, previo accordo con l'Emittente, aumentare o ridurre l'Ammontare Totale del Prestito, dandone comunicazione al pubblico mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'Emittente e/o su quello del Responsabile del Collocamento e/o su quello del/i Soggetto/i Incaricato/i del Collocamento. Tale avviso sarà contestualmente trasmesso alla CONSOB.

- i capoversi 1, 2, 3, 4, 7 e 8 del paragrafo 5.1.3 (Periodo di validità dell'offerta e procedura di sottoscrizione)

PAG. 13 di 28



# si intendono modificati ed integralmente sostituiti con il seguente:

La durata del Periodo di Offerta di ciascun Prestito sarà indicata nelle Condizioni Definitive ad esso relative e, salvo ove diversamente indicato nelle Condizioni Definitive, potrà essere fissata dall'Emittente e/o, ove il Responsabile del Collocamento sia un soggetto esterno al Gruppo Montepaschi (e, in ogni caso, ove previsto nelle Condizioni Definitive), dal Responsabile del Collocamento, previo accordo o comunicazione all'Emittente, in modo tale che detto periodo abbia termine prima della Data di Godimento ovvero successivamente a quest'ultima.

L'Emittente e/o, ove il Responsabile del Collocamento sia un soggetto esterno al Gruppo Montepaschi (e, in ogni caso, ove previsto nelle Condizioni Definitive), il Responsabile del Collocamento potrà procedere in qualsiasi momento durante il Periodo di Offerta, previo accordo o comunicazione all'con l'Emittente, alla chiusura anticipata dell'offerta nei casi specificati nelle Condizioni Definitive, sospendendo immediatamente, salvo ove diversamente previsto nelle Condizioni Definitive, l'accettazione di ulteriori richieste. L'Emittente e/o il Responsabile del Collocamento darà comunicazione della chiusura anticipata dell'offerta mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'Emittente e/o su quello del Responsabile del Collocamento e/o su quello del/i Soggetto/i Incaricato/i del Collocamento. Tale avviso sarà contestualmente trasmesso alla CONSOB. Le adesioni al Prestito pervenute prima della chiusura anticipata saranno soddisfatte secondo le modalità indicate nel successivo paragrafo 5.2.2.

L'Emittente e/o, ove il Responsabile del Collocamento sia un soggetto esterno al Gruppo Montepaschi (e, in ogni caso, ove previsto nelle Condizioni Definitive), il Responsabile del Collocamento si riserva la facoltà nel corso del Periodo di Offerta, previo accordo con l'Emittente, di prorogare il Periodo stesso. Tale decisione sarà comunicata al pubblico entro l'ultimo giorno del Periodo di Offerta mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'Emittente e/o su quello del Responsabile del Collocamento e/o su quello del/i Soggetto/i Incaricato/i del Collocamento e, contestualmente, trasmesso alla CONSOB; su tale avviso saranno altresì comunicate le eventuali Date di Regolamento successive.

Le domande di adesione sono irrevocabili e non possono essere soggette a condizioni, salvo il caso indicato di pubblicazione di un supplemento al Prospetto di base, i casi di offerta fuori sede tramite promotori finanziari, di offerta a distanza, nonché di revoca ex lege previsti di volta in volta alla data di inizio del Periodo di Offerta di ciascun Prestito, e. salvo il caso in cui (a) il Responsabile del Collocamento sia un soggetto esterno al Gruppo Montepaschi e (b) la revoca di tipo facoltativo sia prevista nelle Condizioni Definitive. Non saranno ricevibili né considerate valide le domande di adesione pervenute prima dell'inizio del Periodo di Offerta e dopo il termine del Periodo di Offerta.

Qualora il sottoscrittore non intrattenga un rapporto di clientela con il/i Soggetto/i Incaricato/i del Collocamento,gli potrebbe essere richiesta, l'apertura di un conto corrente (o di un libretto di risparmio nominativo o postale, se previsto nelle Condizioni Definitive) e di un deposito titoli acceso presso uno dei Soggetti Incaricati del Collocamento, ovvero il versamento di un deposito temporaneo infruttifero di importo pari al controvalore delle Obbligazioni prenotate. In caso di mancata assegnazione delle Obbligazioni per qualsiasi ragione (ivi inclusa l'ipotesi di annullamento dell'offerta), la totalità degli importi versati in deposito temporaneo, ovvero l'eventuale differenza rispetto al controvalore delle Obbligazioni assegnate, sarà corrisposta al richiedente senza aggravio di alcun onere a suo carico.

- il titolo, il secondo, il terzo ed il quarto capoverso del paragrafo 5.1.4 (Riduzione e/o ritiro dell'Offerta)

si intendono modificati ed integralmente sostituiti con il seguente:

PAG. 14 di 28



# 5.1.4 Ritiro dell'Offerta

L'Emittente e/o, ove il Responsabile del Collocamento sia un soggetto esterno al Gruppo Montepaschi (e, in ogni caso, ove previsto nelle Condizioni Definitive), il Responsabile del Collocamento si riserva, inoltre, la facoltà, previo accordo con l'Emittente, nel corso del Periodo di Offerta e comunque prima della data di emissione delle Obbligazioni, di non dare inizio ovvero di ritirare l'offerta per motivi di opportunità (quali, a titolo meramente esemplificativo, condizioni sfavorevoli di mercato ovvero il venir meno della convenienza dell'offerta). In tal caso l'offerta dovrà ritenersi annullata e le parti saranno libere da ogni obbligo reciproco, anche in relazione alle Obbligazioni eventualmente già prenotate. Le somme di importo pari al controvalore delle Obbligazioni prenotate, eventualmente versate dall'investitore in un deposito temporaneo infruttifero costituito presso il Soggetto Incaricato del Collocamento, saranno da questi prontamente rimesse a disposizione dell'investitore.

Le decisioni dell'Emittente e/o del Responsabile del Collocamento di cui al presente paragrafo 5.1.4 verranno comunicate tempestivamente al pubblico entro la data di chiusura dell'offerta, ovvero entro la data di emissione, mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'Emittente e/o su quello del Responsabile del Collocamento e/o sul sito internet del/dei Soggetto/i Incaricato/i del Collocamento, e, contestualmente, trasmesso alla CONSOB nonché a coloro che avevano già sottoscritto l'offerta oggetto del ritiro.

- l'ultimo capoverso del paragrafo 5.2.1 (Categorie di potenziali investitori)

#### si intende modificato ed integralmente sostituito con il seguente:

Laddove indicato nelle Condizioni Definitive relative al singolo Prestito, l'Emittente e/o il Responsabile del Collocamento, qualora sia un soggetto esterno al Gruppo Montepaschi e previo accordo con l'Emittente, potrà altresì riservare la sottoscrizione delle Obbligazioni soltanto ai soggetti per i quali sussista il requisito rappresentato nelle condizioni finali di adesione all'offerta delle Obbligazioni.

In particolare, le Obbligazioni potranno essere sottoscritte esclusivamente dai soggetti che aderiscano all'offerta medesima mediante versamento di:


- (i) denaro contante/bonifici bancari/assegni bancari o circolari/accredito di stipendi e pensioni per i titolari di conto corrente presso il Responsabile del Collocamento,
- (ii) denaro contante/assegni bancari o circolari/accredito di stipendi e pensioni per i titolari di libretto postale presso il Responsabile del Collocamento,

al netto di eventuali prelievi.

Resta inteso che il sottoscrittore non potrà utilizzare per la sottoscrizione delle Obbligazioni somme di denaro in giacenza presso il Responsabile del Collocamento prima dell'inizio del collocamento, né somme di denaro derivanti da eventuali

- (i) operazioni di disinvestimento, di rimborso o di pagamento di proventi di prodotti finanziari detenuti presso il Responsabile del Collocamento,
- (ii) versamenti in contanti, rivenienti dal rimborso di buoni fruttiferi postali cartacei collocati dal Responsabile del Collocamento,
- (iii) trasferimenti di somme tra rapporti (conti correnti e libretti) accesi presso il Responsabile del Collocamento,

PAG. **15 di 28** 





- (iv) cambio assegni,
- (v) versamento di assegni postali/vidimati e vaglia circolari.

L'adesione al Prestito potrà essere effettuata nel corso del periodo di offerta (il "Periodo di Offerta"), la cui durata sarà indicata nelle Condizioni Definitive del singolo Prestito, salva la facoltà dell'Emittente e/o, ove il Responsabile del Collocamento sia un soggetto esterno al Gruppo Montepaschi (e, in ogni caso, ove previsto nelle Condizioni Definitive), del Responsabile del Collocamento di procedere senza preavviso nel corso del Periodo di Offerta alla chiusura anticipata nei casi specificati nelle Condizioni Definitive ovvero alla proroga di tale Periodo di Offerta, previo accordo o comunicazione all'Emittente, secondo quanto di seguito specificato.

- il secondo ed il terzo capoverso del paragrafo 5.2.2 (Procedura relativa alla comunicazione agli Investitori dell'importo di Obbligazioni assegnate)

# si intendono modificati ed integralmente sostituiti con il seguente:

Salvo ove diversamente previsto nelle Condizioni Definitive, qualora durante il Periodo di Offerta l'Emittente e/o, ove il Responsabile del Collocamento sia un soggetto esterno al Gruppo Montepaschi (e, in ogni caso, ove previsto nelle Condizioni Definitive), il Responsabile del Collocamento ritenessero opportuno procedere alla chiusura anticipata dell'offerta secondo le modalità descritte nel paragrafo 5.1.3, si procederà a sospendere immediatamente l'accettazione di ulteriori richieste da parte di ciascuno dei Soggetti Incaricati del Collocamento.

La chiusura anticipata è comunicata al pubblico con apposito avviso sul sito internet dell'Emittente, del Responsabile del Collocamento e del/i Soggetto/i Incaricato/i del Collocamento prontamente e, ove prevista la sospensione dell'accettazione di ulteriori richieste, comunque entro i 3 giorni successivi alla suddetta sospensione. Copia dell'avviso è trasmessa alla CONSOB contestualmente alla pubblicazione.

- il primo capoverso del paragrafo 5.4.1 (Intermediario e distributore/i)

## si intende modificato ed integralmente sostituito con il seguente:

L'Emittente agisce in qualità di responsabile del collocamento, ovvero di soggetto che coordina e dirige l'attività di collocamento di ciascun Prestito Obbligazionario (il "Responsabile del Collocamento"). L'Emittente si riserva, tuttavia, la facoltà di conferire per taluni Prestiti l'incarico di Responsabile del Collocamento ad altra società del Gruppo Montepaschi ovvero a soggetti terzi. Qualora l'Emittente si avvalga di tale facoltà l'identità del Responsabile del Collocamento sarà resa nota nelle Condizioni Definitive relative a tali Prestiti.

- con riguardo al Capitolo 6 (Ammissione alla negoziazione):
- il paragrafo 6.1 (Negoziazione sui mercati regolamentati)

# si intende modificato ed integralmente sostituito con il seguente:

L'Emittente si riserva la facoltà di richiedere l'ammissione alla quotazione ufficiale sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT), segmento DomesticMOT, di qualsiasi Prestito Obbligazionario emesso ai sensi del Programma che, ove applicabile, è subordinata al rilascio del provvedimento di ammissione da parte di Borsa Italiana S.p.A.. Nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito Obbligazionario verrà espressamente indicato se l'Emittente ha esercitato o meno tale facoltà, prevedendo altresì gli ulteriori impegni rispetto a quanto indicato nel

> PAG. 16 di 28



successivo paragrafo 6.3 che l'Emittente, anche per il tramite di intermediari che agiscono quali Soggetti Incaricati del Collocamento ovvero di intermediari terzi, intende assumersi al riguardo.

- il paragrafo 6.3 (Soggetti intermediari operanti sul mercato secondario)

## si intende modificato ed integralmente sostituito con il seguente:

# 6.3 Soggetti intermediari operanti sul mercato secondario

#### Introduzione

L'Emittente si riserva la facoltà (senza assunzione di alcun impegno al riguardo) di assumersi l'onere di controparte e/o di sostenere la liquidità del titolo mediante riacquisto anche per il tramite degli intermediari che agiscono quali Soggetti Incaricati del Collocamento ovvero di intermediari terzi, anche di Gruppo.

Nelle Condizioni Definitive verranno fornite indicazioni circa l'eventuale impegno al riacquisto o al sostegno della liquidità delle Obbligazioni da parte dell'Emittente, dei Soggetti Incaricati del Collocamento o di un intermediario terzo - con precisazione dei relativi criteri di determinazione dei prezzi di acquisto e vendita e delle relative condizioni di negoziazione – eventualmente anche con riferimento sia al periodo che precede l'ammissione che al caso di mancata ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni sia su mercati regolamentati che su altri mercati.

In assenza di riacquisto delle Obbligazioni da parte dell'Emittente e/o di MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. potrebbe risultare difficile o anche impossibile per l'investitore liquidare il proprio investimento prima della Data di Scadenza.

Gli investitori devono considerare che i prezzi di riacquisto proposti in fase di mercato secondario potranno essere inferiori alle somme originariamente investite e che in tali ipotesi si potrebbero subire delle perdite in conto capitale. Al fine di una corretta valutazione del rischio in parola, si rinvia alla Sezione "Fattori di Rischio" della sezione VI - Nota Informativa sub par. 2.7 "Rischio di Liquidità" e 2.8 "Rischi connessi alle attività di sostegno della liquidità".

# Soggetti Intermediari operanti sui mercati regolamentati

Nel caso in cui l'Emittente eserciti la facoltà indicata nelle Condizioni Definitive di richiedere l'ammissione ufficiale a quotazione sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT), segmento DomesticMOT, o altro mercato sul quale ciascun Prestito Obbligazionario può essere validamente ammesso alla quotazione, l'esecuzione degli ordini di vendita provenienti dai clienti dei Soggetti Incaricati del Collocamento e la liquidità del titolo verranno garantiti attraverso cc.dd. "accordi per il sostegno della liquidità, stipulati tra l'Emittente ed i Soggetti Incaricati del Collocamento, ovvero soggetti diversi, ai sensi dei quali tali soggetti si impegnano ad acquistare le Obbligazioni sul mercato secondario ad un prezzo calcolato in base a condizioni prestabilite e per un quantitativo massimo predeterminato. In tali ipotesi, l'Emittente – in conformità a quanto stabilito dalla CONSOB con la Comunicazione DEM/DME/9053316 dell'8 giugno 2009 provvederà a fornire nelle Condizioni Definitive un'adeguata informativa in relazione a tali accordi ed alle modalità di esecuzione degli stessi.

Tale informativa comprenderà:

(i) L'identità del soggetto o dei soggetti che si sono assunti l'impegno di sostenere la liquidità del titolo in qualità di Price Maker e la data di conclusione dei relativi accordi con l'Emittente.

PAG. 17 di 28



- (ii) L'eventuale possibilità di nominare soggetti ulteriori quali Price Maker nonché eventuali facoltà di sostituzione dei Price Maker già nominati, alle condizioni previste dalla Comunicazione Consob;
- (iii) L'entità dell'impegno a formulare prezzi di acquisto (importo nominale e relativa frequenza), l'esistenza di eventuali clausole di estensione di tale impegno, nonché l'importo massimo complessivo rispetto al quale l'impegno è assunto con riferimento all'intera vita del titolo;
- (iv) I termini e le condizioni dell'eventuale meccanismo di acquisto, ivi inclusa la metodologia di determinazione del prezzo applicata dai Price Maker.

Fermo restando quanto sopra, in caso di esistenza di accordi per il sostegno della liquidità e contestuale negoziazione dei titoli su un mercato regolamentato, l'Emittente è inoltre obbligato a pubblicare senza indugio, a far data dalla negoziazione dei titoli sul relativo mercato regolamentato, con le modalità indicate alla Parte III, Titolo II, Capo I, del regolamento Consob n.11971/1999 informazioni in merito:

- a) al verificarsi di eventi, predeterminati nell'ambito di accordi conclusi tra le parti coinvolte (Emittente, il Soggetto Incaricato del Collocamento e l'intermediario incaricato dell'attività di sostegno della liquidità), sulla base dei quali i prezzi di acquisto proposti dall'intermediario, formulati nel rispetto di criteri predeterminati, risultino superiori ai prezzi che si sarebbero determinati in modo indipendente sul mercato, in assenza delle predette proposte. Le informazioni attengono, in particolare, al verificarsi di modifiche del merito di credito dell'emittente, sulla base delle quali i prezzi formulati dal Price Maker, secondo le specifiche modalità di pricing che tengono conto del diverso merito di credito all'atto dell'emissione, sono superiori ai prezzi che si sarebbero determinati sul mercato per effetto dell'incorporazione del corrente merito di credito dell'emittente;
- b) al venir meno degli eventi indicati al punto a), a cui consegue che i prezzi delle proposte di acquisto formulate dall'intermediario incaricato riflettano tutte le condizioni correnti di mercato:
- c) al raggiungimento, per effetto degli acquisti da parte dell'intermediario incaricato, di soglie pari al 25%, 50%, 75%, e 100% dell'ammontare massimo di titoli acquistabili secondo le modalità di pricing predeterminate in accordi conclusi tra le citate parti;
- d) all'identità dei soggetti che assumono l'impegno di sostenere la liquidità dei titoli, ove tale notizia non sia già stata indicata nelle Condizioni Definitive.

# Soggetti intermediari operanti su altri mercati

Nel caso in cui il Soggetto Incaricato al Collocamento risulti aderente al SIS DDT e l'Emittente abbia esercitato la facoltà di richiedere l'ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni sul SIS DDT medesimo, qualora le stesse non siano ammesse o non siano ancora ammesse a negoziazione presso il suddetto sistema, l'esecuzione degli ordini di vendita provenienti dai clienti dei Soggetti Incaricati del Collocamento e la liquidità del titolo verranno garantiti da MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. attraverso la semplice attività di negoziazione in conto proprio. In tali casi il prezzo delle proposte di acquisto e di vendita verrà determinato in coerenza con i criteri adottati per la definizione del prezzo sul mercato primario, basandosi su metodologie riconosciute e diffuse nella prassi di mercato e sulla base della valutazione corrente della componente obbligazionaria pura e della eventuale componente derivativa implicita.

Ovvero, in particolare:

• il valore della componente obbligazionaria sarà determinato mediante attualizzazione dei flussi di cassa futuri pagati dalla componente obbligazionaria stessa, coerentemente con la modalità utilizzata in fase di

PAG. 18 di 28



determinazione del prezzo di emissione, sulla base dei tassi di riferimento rilevabili, alla data di valutazione, dalla curva Interest Rate Swap dell'Euro e di corrispondente durata residua, quotati sul mercato e rilevati dagli information providers Bloomberg e/o Reuters.

• Il valore della eventuale componente derivativa implicita sarà determinato mediante specifici modelli matematici di comune utilizzo tra gli operatori del mercato, idonei alla valutazione della componente stessa. Alla data del Prospetto di Base il modello utilizzato si avvale di metodi numerici backward, utilizzato nelle esemplificazioni di cui al paragrafo 2.23, applicato con riferimento ai tassi della curva Euro swap di durata pari alla durata residua del titolo, basato sullo sviluppo dei diversi sentieri che le variabili sottostanti possono percorrere, valutando ad ogni nodo il valore attuale dei flussi futuri e le probabilità di esercizio dell'opzione di rimborso anticipato.

Nei suddetti casi, relativamente alla componente obbligazionaria, MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. determinerà il prezzo sul mercato secondario dell'obbligazione, in linea con le consolidate prassi di mercato secondario, quotando il titolo allo spread di emissione. Ciò consiste nell'applicare alla curva dei tassi di mercato, utilizzata per valutare l'emissione, lo stesso premio per il rischio creditizio registrato al momento dell'emissione. Tale modalità ha come effetto la riduzione della volatilità del prezzo del titolo, sterilizzando gli effetti dovuti alle variazioni del rischio creditizio dell'Emittente. In particolare, tale meccanismo farà sì che in caso di deterioramento del merito di credito dell'Emittente, il prezzo non subirà l'effetto negativo legato a tale deterioramento; tuttavia, nel caso di miglioramento del merito creditizio dell'Emittente, l'investitore non beneficerà dell'effetto positivo legato a tale miglioramento.

Il prezzo così determinato potrà essere aumentato (in caso di acquisto da parte del cliente) di un margine fino ad un massimo di 0,50% o diminuito (in caso di vendita da parte del cliente) di un margine fino ad un massimo di 1,50%.

Le modalità di determinazione del prezzo e la definizione puntuale del margine, inferiore o pari ai valori massimi sopra riportati, saranno indicate nelle Condizioni Definitive, pubblicate sul sito Internet dell'Emittente.

Nel caso in cui il Soggetto Incaricato del Collocamento non risulti aderente al SIS DDT l'impegno al riacquisto o il sostegno della liquidità potrà essere sostenuto direttamente dal Soggetto Incaricato del Collocamento ovvero avvalendosi di un intermediario terzo che si sia formalmente impegnato con il Soggetto Incaricato del Collocamento medesimo.

Qualora l'Emittente eserciti la facoltà, indicata nelle Condizioni Definitive, di richiedere la trattazione delle Obbligazioni presso sedi di negoziazione diverse dal SIS DDT, ovvero su sistemi multilaterali di negoziazione o sistemi di internalizzazione sistematica esterni al Gruppo Montepaschi, il prezzo di acquisto e di vendita delle Obbligazioni potrà essere determinato secondo modalità differenti e/o peggiorative rispetto a quelle disciplinate nel presente paragrafo e relative al caso in cui le Obbligazioni vengano negoziate allo spread di emissione sul SIS DDT ovvero da MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. in conto proprio, qualora le Obbligazioni non siano ammesse o non siano ancora ammesse a negoziazione sul SIS DDT medesimo. In particolare, le Obbligazioni potranno essere negoziate su sedi di negoziazione diverse dal SIS DDT con prezzi di acquisto o di vendita che tengono conto del merito di credito dell'Emittente alla data di acquisto/vendita delle Obbligazioni medesime utilizzando a tal fine, ad esempio, uno spread creditizio dedotto da titoli comparabili dell'Emittente già negoziati sul mercato secondario.

Si evidenzia inoltre che, in tal caso, l'ammissione alla negoziazione e l'esecuzione degli ordini di acquisto e/o vendita delle Obbligazioni avverrà secondo le regole di funzionamento proprie di tali sistemi di negoziazione cui si farà rinvio nelle Condizioni Definitive relative al singolo Prestito Obbligazionario.

PAG. 19 di 28

\* \* \* \* \* \*

- Con riguardo al Capitolo 8 (Regolamento del Programma Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Obbligazioni a Tasso Step-Up/Step-Down, Obbligazioni Step-Up Callable/Step-Down Callable):
- alla fine dell'articolo 4 (Commissioni ed oneri)

#### viene aggiunto il seguente capoverso:

Le commissioni di collocamento potranno essere espresse in forma di valore o percentuale puntuale, ovvero con il solo valore massimo.

- il primo, il secondo ed il sesto capoverso dell'articolo 11 (Mercati e negoziazione)

## si intendono modificati ed integralmente sostituiti con il seguente:

L'Emittente si riserva la facoltà di richiedere l'ammissione alla quotazione ufficiale sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT), segmento DomesticMOT, di qualsiasi Prestito Obbligazionario emesso ai sensi del Programma che, ove applicabile, è subordinata al rilascio del provvedimento di ammissione da parte di Borsa Italiana S.p.A.. Nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito Obbligazionario verrà espressamente indicato se l'Emittente ha esercitato o meno tale facoltà, indicando altresì gli ulteriori impegni, rispetto a quanto indicato al paragrafo 6.3 che l'Emittente, anche per il tramite di intermediari che agiscono quali Soggetti Incaricati del Collocamento ovvero di intermediari terzi, intende assumersi al riguardo.

L'eventuale impegno al riacquisto o al sostegno della liquidità delle Obbligazioni da parte dell'Emittente, da parte del Soggetto Incaricato del Collocamento ovvero da parte di un intermediario terzo sarà indicato nelle Condizioni Definitive, pubblicate sul sito Internet dell'Emittente e/o del Responsabile del Collocamento.

\* \* \* \* \* \*

- In relazione al Capitolo 9 (Modello delle Condizioni Definitive):
- Nel frontespizio del modello delle Condizioni Definitive

# viene aggiunto

uno spazio che permetta di inserire eventualmente il logo del Responsabile del Collocamento, ove il Responsabile del Collocamento sia un soggetto esterno al Gruppo Montepaschi.

- il primo, il secondo, il quinto ed il settimo capoverso della copertina del modello delle Condizioni Definitive

## si intende modificato ed integralmente sostituito con il seguente:

Le presenti Condizioni Definitive sono state redatte in conformità al Regolamento adottato dalla CONSOB con Delibera n. 11971/1999 e successive modifiche, nonché alla Direttiva 2003/71/CE (la "Direttiva Prospetto") e al Regolamento 2004/809/CE e si riferiscono al programma di prestiti obbligazionari "Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Obbligazioni Step-Up/Step-Down, Obbligazioni Step-Up Callable/Step-Down Callable" (il "Programma"), nell'ambito del quale Banca Monte Paschi di Siena S.p.A. (l'"Emittente") potrà emettere, in una o più serie di emissione (ciascuna un "Prestito Obbligazionario" o un "Prestito"), titoli di debito di valore nominale unitario inferiore a 50.000 Euro (le "Obbligazioni" e ciascuna una "Obbligazione"). Le suddette Condizioni Definitive, devono essere lette congiuntamente al prospetto di base (il "Prospetto di Base") relativo al Prestito emesso a valere sul Programma. Il Prospetto di Base incorpora mediante riferimento il Documento di

PAG. 20 di 28



Registrazione dell'Emittente pubblicato mediante deposito presso la CONSOB in data 6 giugno 2011 a seguito di approvazione comunicata con nota del 26 maggio 2011 n. prot. 11047973.

Il Prospetto di Base è stato pubblicato mediante deposito presso la CONSOB in data 21 marzo 2011 a seguito di approvazione comunicata con nota del 16 marzo 2011 n. prot. 11019756 ed è stato modificato ed integrato da un supplemento pubblicato mediante deposito presso la Consob in data 6 giugno 2011 a seguito di approvazione comunicata con nota del 26 maggio 2011 n. prot. 11047973 (il "**Primo Supplemento**") e da un supplemento pubblicato mediante deposito presso la Consob in 13 luglio 2011 a seguito di approvazione comunicata con nota del 7 luglio 2011 n. prot. 11061322 (il "**Secondo Supplemento**").

Le presenti Condizioni Definitive sono state trasmesse alla CONSOB in data [●] e pubblicate in data [●] in forma elettronica sul sito internet dell'Emittente [e del Responsabile del Collocamento] [nonché sul sito internet del/i Soggetto/i Incaricato/i del Collocamento].

Il Prospetto di Base ed i relativi supplementi, nonché il Documento di Registrazione e le Condizioni Definitive sono a disposizione del pubblico per la consultazione, ed una copia cartacea di tale documentazione sarà consegnata gratuitamente agli investitori che ne facciano richiesta, presso la sede dell'Emittente in Piazza Salimbeni, 3, 53100 Siena, nonché presso le filiali dell'Emittente [e, ove previsto, presso la sede del Responsabile del Collocamento e/o presso il/i Soggetto/i Incaricato/i del Collocamento]. Tali documenti sono altresì consultabili sul sito internet dell'Emittente <a href="www.mps.it">www.mps.it</a> [e, ove previsto, sul sito internet del Responsabile del Collocamento e/o sul sito internet del/i Soggetto/i Incaricato/i del Collocamento].

\* \* \* \* \* \*

- con riguardo alla Sezione 1 (Fattori di Rischio):
- prima del quinto capoverso del paragrafo 1.7 (Rischio di liquidità)

#### viene aggiunto il seguente capoverso:

[[E' stata presentata] / [Verrà presentata] domanda di ammissione alla quotazione presso il Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT).]

- il quarto capoverso del paragrafo 1.7 (Rischio di liquidità)

## si intende espunto

- il terzo, il penultimo e l'ultimo capoverso del paragrafo 1.7 (Rischio di liquidità)

# si intendono modificati ed integralmente sostituiti con il seguente:

[Le Obbligazioni potranno essere negoziate [in mercati regolamentati,] [in un sistema multilaterale di scambi – d'ora in avanti anche MTF – o] [presso sistemi bilaterali internalizzatori sistematici, sistemi bilaterali non internalizzatori] [o al di fuori di qualunque struttura di negoziazione].]

Maggiori indicazioni sui mercati regolamentati e sulle strutture di negoziazione in cui i titoli sono trattati, oltre che sulle condizioni di eventuali impegni al riacquisto da parte dell'Emittente o del/i Soggetto/i Incaricato/i del Collocamento sono contenute nello specifico capitolo 6 della Sezione VI – Nota Informativa del Prospetto di Base, nonché nel prosieguo delle presenti Condizioni Definitive[, contestualmente alla [presenza] [assenza] dell'impegno dell'Emittente a presentare domanda di ammissione a negoziazione [sul MOT] [o su un MTF]].

PAG. 21 di 28



Infine, si evidenzia come nel corso del periodo di offerta delle Obbligazioni [l'Emittente] [e/o] [Il Responsabile del Collocamento previo [accordo con] [comunicazione al ] l'Emittente], abbia la facoltà [(oltre che di aumentare)] di ridurre l'ammontare offerto nonché di procedere in qualsiasi momento alla chiusura anticipata dell'offerta, [sospendendo immediatamente l'accettazione di ulteriori richieste di sottoscrizione] (dandone comunicazione al pubblico secondo le modalità indicate al paragrafo 5.1.3 "Periodo di validità dell'Offerta e procedura di sottoscrizione" della Sezione VI - Nota Informativa del Prospetto di Base). Per la valutazione dell'impatto negativo che l'eventuale chiusura anticipata dell'Offerta o l'eventuale riduzione dell'ammontare nominale complessivo del Prestito possono avere sulla liquidità delle Obbligazioni, si rinvia a quanto esposto al fattore di rischio "Rischio di chiusura anticipata dell'offerta e/o di riduzione dell'Ammontare Totale del prestito" che segue.

- prima del paragrafo 1.8 (Rischio di deterioramento del merito di credito dell'Emittente)

# è aggiunto il seguente paragrafo e pertanto tutti i successivi paragrafi vengono rinumerati di conseguenza:

## [1.8] [Rischi connessi alle attività di sostegno della liquidità]

[L'Emittente ha stipulato [un]/[•] accord[o]/[i] per il sostegno della liquidità. In conformità a quanto stabilito dalla CONSOB con la Comunicazione n. DEM/DME/9053316 dell'8 giugno 2009 - la sezione [•] delle presenti Condizioni Definitive contiene le informazioni relative a tal[e]/[i] accord[o]/[i] ed alle modalità di esecuzione de[llo]/[gli] stessi. Le attività di sostegno della liquidità possono dar luogo a fattori di rischio specifici, più innanzi riportati.

[Si evidenzia in particolare che, poiché sono previsti limiti quantitativi giornalieri all'attività di riacquisto realizzata da[I]/[i] Price Maker, tali limiti possono incidere sulla liquidità delle Obbligazioni.]

[Rischio connesso alla possibilità che il prezzo delle obbligazioni sul mercato secondario venga influenzato in maniera prevalente dall'attività del Price Maker a spread di emissione]

[Ai sensi del contratto di collocamento tra l'Emittente e [•], l'Emittente si è impegnato a far sì che venga concluso con ciascun Price Maker un accordo per il riacquisto delle Obbligazioni acquistate da quest'ultimo sul mercato secondario (l' "Accordo di Riacquisto").

Si evidenzia che in virtù dell'Accordo di Riacquisto il prezzo di acquisto sul mercato secondario (il "**Prezzo di Acquisto**") potrebbe risultare superiore al prezzo che si sarebbe determinato in modo indipendente sul mercato in assenza del meccanismo previsto nell'Accordo di Riacquisto (il "**Meccanismo di Acquisto**"). Per ulteriori informazioni sul Meccanismo di Acquisto sul secondario e sugli obblighi di informativa al mercato relativi all'operatività, si rinvia alla sezione [•] delle presenti Condizioni Definitive.]

## [Rischio connesso ai limiti quantitativi relativi agli acquisti del Price Maker]

[Il Price Maker si è impegnato per tutta la durata del titolo a formulare un prezzo di acquisto per un importo [frequenza] almeno pari ad euro [•]. Detto importo può aumentare, su richiesta di [•], per assicurare la liquidità dei titoli all'occorrenza di particolari condizioni di mercato.

Il Prezzo di Acquisto formulato dal Price Maker sul [•] potrà essere formulato a partire da [•] e fino a [•] entro il quantitativo massimo indicato alla sezione [•] delle presenti Condizioni Definitive. Pertanto, al raggiungimento da parte del Price Maker, di una quota di Obbligazioni riacquistate pari al [•], [per un importo minimo giornaliero predefinito fino a un massimo cumulativo [frequenza] almeno pari ad euro [•]], il Prezzo di Acquisto rifletterà le

PAG. 22 di 28



condizioni di mercato e potrebbe risultare inferiore rispetto a quello che riflette lo spread di credito dell'emittente in costanza dell'Accordo di Riacquisto.]

# [Rischio connesso alla possibilità che l'attività di riacquisto delle Obbligazioni sul mercato secondario venga definitivamente interrotta o sospesa]

[L'Accordo di Riacquisto concluso tra [•] e [•] disciplina i rapporti contrattuali tra [•] ed il Price Maker. In caso di inadempimento delle obbligazioni di cui all'Accordo di Riacquisto da parte di [•] o del Price Maker, ovvero in caso di liquidazione, fallimento, concordato fallimentare o di altre procedure concorsuali nei confronti di [•] o di [•], l'attività del Price Maker, ai sensi dell'Accordo di Riacquisto potrà esser sospesa o definitivamente interrotta.

Inoltre, al raggiungimento da parte del Price Maker di una quota di Obbligazioni riacquistate pari a [•], il Meccanismo di Acquisto sul secondario sarà definitivamente interrotto e, da quel momento in poi, [•].]

- l'ultimo capoverso del paragrafo 1.12 (*Rischio correlato alla presenza di particolari condizioni finali di adesione all'offerta*) [Rischio eventuale da inserire soltanto per l'adesione all'offerta sottoposta a determinate condizioni finali]

# si intende modificato ed integralmente sostituito con il seguente:

[[L'Emittente] [DA PREVEDERE IN CASO DI RESPONSABILE DEL COLLOCAMENTO ESTERNO AL GRUPPO MONTEPASCHI: e/o il Responsabile del Collocamento, previo accordo con l'Emittente], [riserva altresì la sottoscrizione delle Obbligazioni soltanto ai soggetti per i quali sussistano le condizioni finali di adesione di seguito indicate:

- [(i) denaro contante/bonifici bancari/assegni bancari o circolari/accredito di stipendi e pensioni per i titolari di conto corrente presso il Responsabile del Collocamento,
- (ii) denaro contante/assegni bancari o circolari/accredito di stipendi e pensioni per i titolari di libretto postale presso il Responsabile del Collocamento,

al netto di eventuali prelievi.

Resta inteso che il sottoscrittore non potrà utilizzare per la sottoscrizione delle Obbligazioni somme di denaro in giacenza presso il Responsabile del Collocamento prima dell'inizio del collocamento, né somme di denaro derivanti da eventuali

- (i) operazioni di disinvestimento, di rimborso o di pagamento di proventi di prodotti finanziari detenuti presso il Responsabile del Collocamento,
- (ii) versamenti in contanti, rivenienti dal rimborso di buoni fruttiferi postali cartacei collocati dal Responsabile del Collocamento,
- (iii) trasferimenti di somme tra rapporti (conti correnti e libretti) accesi presso il Responsabile del Collocamento.
- (iv) cambio assegni,
- (v) versamento di assegni postali/vidimati e vaglia circolari.] /[altro]/

PAG. 23 di 28



L'adesione al Prestito potrà essere effettuata nel corso del Periodo di Offerta, la cui durata è indicata nelle presenti Condizioni Definitive del singolo Prestito / [l'Emittente] [e/o] [il Responsabile del Collocamento] ha la facoltà nel corso del Periodo di Offerta di procedere senza preavviso alla chiusura anticipata] / [l'Emittente] [e/o] [il Responsabile del Collocamento] ha la facoltà di prorogare nel corso del Periodo di Offerta tale Periodo di Offerta secondo quanto indicato nelle presenti Condizioni Definitive].

- il titolo ed il contenuto del sottoparagrafo (Coincidenza dell'Emittente con il Soggetto che svolge l'attività di market making o appartenenza al medesimo gruppo bancario dell'Emittente [inserire laddove applicabile]) del paragrafo 1.14 (Potenziali conflitti di interessi)

# si intendono modificati ed integralmente sostituiti con il seguente:

Coincidenza dell'Emittente con il Soggetto che svolge l'attività di [price making] / [market making] o appartenenza al medesimo gruppo bancario dell'Emittente [inserire laddove applicabile]

[Poiché [l'Emittente] [o una società controllante, controllata o collegata, anche in ambito di Gruppo], svolge il ruolo di [price maker] / [market maker], lo stesso/le stesse potrebbe trovarsi a riacquistare titoli di emissione propria o di società del Gruppo. In tal caso il prezzo di acquisto delle Obbligazioni potrebbe essere negativamente influenzato per effetto del conflitto di interessi attribuibile al contemporaneo svolgimento del [price making] / [market making] sui titoli suddetti.]

- il paragrafo 1.16 (Rischio di chiusura anticipata dell'offerta e/o di riduzione dell'Ammontare Totale del prestito)

# si intende modificato ed integralmente sostituito con il seguente:

Nel corso del Periodo di Offerta delle Obbligazioni [L'Emittente] [e/o] [il Responsabile del Collocamento, previo [accordo con][comunicazione al] l'Emittente], si potrà riservare la possibilità [(oltre che di aumentare)] di ridurre l'Ammontare Totale del Prestito, [potrà]/[potranno] altresì disporre la chiusura anticipata della singola offerta, [sospendendo immediatamente l'accettazione di ulteriori richieste di adesione] se, a titolo esemplificativo, dovessero ricorrere:

- mutate esigenze dell'Emittente e/o del Responsabile del Collocamento, o
- mutate condizioni di mercato, o
- raggiungimento dell'Ammontare Totale del prestito obbligazionario, indicato nelle relative Condizioni Definitive.

In tali casi [l'Emittente] [e/o] [il Responsabile del Collocamento], ne darà comunicazione al pubblico secondo le modalità indicate nella Sezione VI - Nota Informativa del Prospetto di Base. La probabilità che [l'Emittente] [e/o] [il Responsabile del Collocamento], si avvalga delle suddette facoltà potrebbe comportare una diminuzione della liquidità della singola emissione, per cui il portatore delle Obbligazioni potrebbe trovare ulteriori difficoltà nel liquidare il proprio investimento prima della naturale scadenza ovvero il valore dello stesso potrebbe risultare inferiore a quello atteso dall'obbligazionista che ha elaborato la propria decisione di investimento tenendo conto di diversi fattori, ivi compreso l'ammontare complessivo del prestito obbligazionario.

- il paragrafo 1.17 (Rischio relativo al ritiro dell'offerta)

## si intende modificato ed integralmente sostituito con il seguente:

PAG. **24 di 28** 



Al verificarsi di determinate circostanze indicate nel paragrafo 5.1.4 della Sezione VI-Nota Informativa del Prospetto di Base entro la Data di Emissione delle Obbligazioni, [l'Emittente] [e/o] [il Responsabile del Collocamento, previo accordo con l'Emittente] avranno il diritto di ritirare l'offerta nel qual caso le adesioni eventualmente ricevute saranno considerate nulle.

\* \* \* \* \* \*

- con riguardo alla Sezione 2 (Condizioni dell'Offerta):
- il paragrafo "Ammontare Totale"

# si intende modificato ed integralmente sostituito con il seguente:

L'importo nominale massimo complessivo del Prestito è pari a [EUR [●](l'"Ammontare Totale") ed è rappresentato da un massimo di n. [\*] obbligazioni al portatore, in taglio non frazionabile (ciascuna una "Obbligazione"), ciascuna del valore nominale di [EUR 1.000 / [\*]] (il "Valore Nominale"). [L'Emittente] [e/o] [il Responsabile del Collocamento, previo accordo con l'Emittente] si riserva la possibilità di [aumentare / ridurre] l'Ammontare Totale del Prestito. In tal caso, [l'Emittente] [e/o] [il Responsabile del Collocamento] darà comunicazione al pubblico secondo le modalità indicate nella Sezione VI - Nota Informativa del Prospetto di Base. Per una valutazione degli effetti dell'esercizio di tale facoltà sulla liquidità della singola emissione, si rinvia al paragrafo "Rischio di chiusura anticipata dell'offerta e/o di riduzione dell'Ammontare Totale del prestito" delle presenti Condizioni Definitive.

- dopo il paragrafo "Categorie di potenziali investitori"

## viene aggiunto il seguente:

#### [Informazioni relative all'offerta]

[•]

- il paragrafo "Periodo di Offerta"

# si intende modificato ed integralmente sostituito con il seguente:

Le Obbligazioni saranno offerte dal [•] al [•] (il "Periodo di Offerta"), salvo chiusura anticipata ovvero proroga del Periodo di Offerta che verrà comunicata al pubblico con apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'Emittente [e su quello del Responsabile del Collocamento] [e/o su quello del/i Soggetto/i Incaricato/i del Collocamento] e, contestualmente, trasmesso alla CONSOB.

[INSERIRE EVENTUALI IPOTESI DI REVOCA DI TIPO FACOLTATIVO, AD ESEMPIO: l'investitore potrà comunicare il proprio recesso entro [ • ] giorni di calendario decorrenti dal giorno successivo alla data di sottoscrizione del modulo di adesione] / [Le domande di adesione all'offerta sono irrevocabili come previsto dalla Nota Informativa]

[SOLO IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE - I Soggetti Incaricati del Collocamento che raccolgono le domande di adesione fuori sede provvederanno alla raccolta di tali adesioni esclusivamente dal [\*] [GIORNO COINCIDENTE CON IL GIORNO DI INIZIO DEL PERIODO DI OFFERTA SOPRA] al [\*] [INDICARE IL SETTIMO/[\*] GIORNO CHE PRECEDE IL GIORNO DI CHIUSURA DEL PERIODO DI OFFERTA SOPRA INDICATO], salvo chiusura anticipata ovvero proroga dell'Offerta.]

[SOLO IN CASO DI OFFERTA ON LINE - I Soggetti Incaricati del Collocamento che raccolgono le domande di adesione tramite modalità on line provvederanno alla raccolta di tali adesioni esclusivamente dal [\*] [GIORNO

PAG. **25 di 28** 



COINCIDENTE CON IL GIORNO DI INIZIO DEL PERIODO DI OFFERTA SOPRA] al [\*] [INDICARE IL QUATTORDICESIMO/[\*] GIORNO CHE PRECEDE IL GIORNO DI CHIUSURA DEL PERIODO DI OFFERTA SOPRA INDICATO], salvo chiusura anticipata ovvero proroga dell'Offerta.]

[SOLO IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE Si rappresenta che l'efficacia della prenotazione delle Obbligazioni, qualora sia stata conclusa fuori sede per il tramite di promotori finanziari ai sensi degli artt. 30 e ss. Del TUF, e successive modificazioni, è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore potrà comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al promotore finanziario o al soggetto abilitato.]

[SOLO IN CASO DI OFFERTA ON LINE Si ricorda infine che, ai sensi dell'articolo 67 – duodecies del Codice del Consumo, l'efficacia dei contratti conclusi mediante tecniche di comunicazione a distanza tra un professionista ed un consumatore è sospesa per la durata di 14 (quattordici) giorni di calendario decorrenti dalla data di sottoscrizione degli stessi da parte del consumatore.]

- il paragrafo "Chiusura Anticipata"

## si intende modificato ed integralmente sostituito con il seguente:

[L'Emittente] [e/o] [il Responsabile del Collocamento, previo [accordo con]/[ comunicazione al]l'Emittente] si riserva la facoltà di disporre la chiusura anticipata della presente offerta, [sospendendo immediatamente l'accettazione di ulteriori richieste di adesione] se, a titolo esemplificativo, dovessero ricorrere:

- mutate esigenze dell'Emittente e/o del Responsabile del Collocamento, o
- mutate condizioni di mercato, o
- raggiungimento dell'Ammontare Totale del prestito obbligazionario, indicato nelle presenti Condizioni Definitive.

In tal caso [l'Emittente] [e/o] [il Responsabile del Collocamento] darà comunicazione al pubblico secondo le modalità indicate nella Sezione VI - Nota Informativa del Prospetto di Base. Per una valutazione degli effetti dell'esercizio della menzionata facoltà sulla liquidità della singola emissione, si rinvia al paragrafo "Rischio di chiusura anticipata dell'offerta e/o di [aumento / riduzione] dell'Ammontare Totale del prestito" delle presenti Condizioni Definitive. / [Non è prevista la facoltà di chiusura anticipata dell'Offerta].

- dopo il paragrafo "Chiusura Anticipata"

# vengono aggiunti i seguenti:


Facoltà di [aumentare / ridurre] l'ammontare dell'Offerta

[L'Emittente] [e/o] [il Responsabile del Collocamento, previo accordo con l'Emittente], potrà, durante il Periodo di Offerta, [aumentare / ridurre] l'ammontare totale massimo del Prestito Obbligazionario, dandone comunicazione al pubblico secondo le modalità indicate nella Sezione VI - Nota Informativa del Prospetto di Base. / [nonchè [•]].

Facoltà di estensione del Periodo di Offerta:

[L'Emittente] [e/o] [Il Responsabile del Collocamento, previo accordo con l'Emittente] avrà facoltà di

PAG. **26 di 28** 





estendere il Periodo di Offerta dandone comunicazione al pubblico secondo le modalità indicate nella Sezione VI - Nota Informativa del Prospetto di Base/ [nonché [•] ].

Facoltà di non dare inizio alla singola offerta o di ritirarla

Qualora, successivamente alla pubblicazione delle Condizioni Definitive e prima della Data di Emissione delle Obbligazioni, dovessero verificarsi circostanze che siano tali, secondo il ragionevole giudizio [dell'Emittente][e/o][del Responsabile del Collocamento], da pregiudicare in maniera sostanziale la fattibilità e/o la convenienza della singola offerta, lo stesso, avrà la facoltà di non dare inizio alla singola offerta ovvero di ritirarla, e la stessa dovrà ritenersi annullata. Di tale ritiro/annullamento dell'Offerta ne sarà data comunicazione al pubblico secondo le modalità indicate nella Sezione VI – Nota Informativa del Prospetto di Base, [nonché [•]]

- il secondo capoverso del paragrafo "Commissioni e oneri a carico del sottoscrittore"

# si intende modificato ed integralmente sostituito con il seguente:

[I sottoscrittori pagheranno [commissioni di collocamento pari a [•]% [fino ad un collocato di [•]][e potranno variare fino ad un massimo di [•]%] del Prezzo di Emissione delle Obbligazioni/ o [in caso di obbligazioni[step-up]/[step-down] callable aggiungere: e costi di strutturazione pari a [•]% del Prezzo di Emissione delle Obbligazioni] / [oneri per il mantenimento delle condizioni di offerta / pari a [•]% del Prezzo di Emissione delle Obbligazioni [oneri impliciti pari a [•]% del Prezzo di Emissione delle Obbligazioni]]. [La presente sezione potrà prevedere ulteriori dettagli relativi alle commissioni ed altri oneri. In particolare, tali componenti potranno essere ulteriormente specificate ed altresì espresse in forma di valore o percentuale puntuale, ovvero con il solo valore massimo]

- il paragrafo "Negoziazione"

#### si intende modificato ed integralmente sostituito con il seguente:

[[Verrà presentata] / [E' stata presentata] domanda di ammissione a quotazione sul mercato telematico delle Obbligazioni (MOT)] [Ulteriori informazioni sulla quotazione sul MOT]]

[Verrà presentata domanda per l'ammissione alla negoziazione del Prestito Obbligazionario sul Sistema di Internalizzazione Sistematica ["De@l Done Trading"] [indicare altro sistema di internalizzazione sistematica]] /

[Verrà presentata domanda per l'ammissione alla trattazione del Prestito Obbligazionario presso il sistema multilaterale di negoziazione [inserire denominazione del sistema di negoziazione]]. /

[INSERIRE EVENTUALI IMPEGNI AL RIACQUISTO O SOSTEGNO ALLA LIQUIDITA' DA PARTE DI EMITTENTE O SOGGETTI INCARICATI DEL COLLOCAMENTO O TERZI/EVENTUALE SPREAD DENARO

PAG. **27 di 28** 



LETTERA MERCATO SECONDARIO/RINVIO ALLE MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL PREZZO IN COERENZA CON IL REGOLAMENTO DEL MERCATO DI RIFERIMENTO [\*]

- il paragrafo "Responsabile del Collocamento"

# si intende modificato ed integralmente sostituito con il seguente:

[[●], con sede in [●], [società del Gruppo Montepaschi,] agisce in qualità di responsabile del collocamento.

[Sito internet: [•]]]

- dopo il paragrafo "Regime fiscale"

## viene aggiunto il seguente:

[Ulteriori luoghi di messa a disposizione del [•] Prospetto di Base, del Documento di Registrazione e delle Condizioni Definitive, comunicazioni e avvisi]

\* \* \* \* \* \*

- con riguardo alla Sezione 3 (Metodo di valutazione delle Obbligazioni- Scomposizione del Prezzo di Emissione))
- la prima parte del secondo capoverso

## si intende modificata ed integralmente sostituita con la seguente:

[da inserire in caso di Soggetto/i Incaricato/i del Collocamento esterni al Gruppo Montepaschi o interni al Gruppo Montepaschi ai quali l'Emittente riconosca commissioni di collocamento in *upfront*: Tale prezzo di emissione è altresì comprensivo delle commissioni di collocamento percepite dal/i Soggetto/i Incaricato/i del Collocamento [anche per il tramite del Responsabile del Collocamento] che saranno pari a [•]%[ fino ad un collocato di [•]] [e potranno variare fino ad un massimo di [•]%] dell'ammontare totale del prestito effettivamente collocato]/[e degli oneri per il mantenimento delle condizioni di offerta che saranno pari a [•]% del valore nominale/ [ degli oneri impliciti pari a [•]% del valore nominale]. [La presente sezione potrà prevedere ulteriori dettagli relativi alle commissioni ed altri oneri. In particolare, tali componenti potranno essere ulteriormente specificate ed altresì espresse in forma di valore o percentuale puntuale, ovvero con il solo valore massimo]

- dopo la tabella

# viene aggiunto il seguente capoverso:

[Eventualmente dettagliare ulteriormente le componenti commissionali, se necessario rispetto al singolo Prestito, e precisare se le commissioni di collocamento - implicite nel prezzo di emissione - sono espresse in forma di valore o percentuale puntuale, ovvero con il solo valore massimo.]

PAG. 28 di 28